

2. L'articolo 3 della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1, viene modificato, nel senso che i coefficienti di conversione fissati nell'articolo 1 del regolamento n. 73 della Commissione vengono moltiplicati, per le importazioni dalla Repubblica federale di Germania:

in Belgio	per 3,25 Fr. b.
in Francia	per 0,52 NF

o, se la Francia applica l'articolo 2 del regolamento n. 71 della Commissione, fino al 31 gennaio 1963:

	per 1,22 NF
e, dal 1° febbraio 1963:	

	per 0,19 NF
nel Lussemburgo	per 5,55 Fr. luss.
nei Paesi Bassi	per 0,11 Fl.

Articolo 3

1. All'articolo 1 del regolamento n. 73 della Commissione, relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi per le uova sgusciate e per il giallo di

uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri, viene aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Nel fissare l'ammontare dei prelievi per le uova sgusciate e per il giallo d'uova non si deve tener conto delle autorizzazioni eventualmente concesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 21 del Consiglio».

2. L'articolo 2 del regolamento n. 73 della Commissione viene così modificato:

«Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1962; esso è applicabile fino al 31 marzo 1963».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1963; esso è applicabile fino al 31 marzo 1963. L'articolo 2 resta in vigore fino al 28 febbraio 1963.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 162 DELLA COMMISSIONE

relativo all'adattamento e alla fissazione dei prezzi limite applicabili ai suini macellati e vivi

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto in Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto in regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4 e l'articolo 8, paragrafo 4,

Visto il parere del Comitato di gestione per le carni suine;

Considerando che, per evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti da paesi terzi fatte a prezzi anormali, il Consiglio o la Commissione hanno fissato prezzi limite per i suini macellati e per i suini vivi, tenendo conto dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale e di un coefficiente di trasformazione rappresentativo per i paesi terzi esportatori;

Considerando che tali prezzi limite devono essere fissati anticipatamente per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale nei sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale è fissato il prezzo limite;

Considerando che, in base ai prezzi dei cereali da foraggio constatati per questo periodo di riferimento, il prezzo limite nei confronti dei paesi terzi per i suini macellati, stabilito nel regolamento n. 47 del Consiglio, deve essere adattato alle variazioni dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

Considerando che il prezzo limite nei confronti dei paesi terzi per i suini vivi dev'essere stabilito tenendo conto del prezzo limite per i suini macellati; che sulla base del rapporto di prezzo esistente tra il prezzo dei suini vivi, escluse le scrofe da macello, e quello dei suini macellati, pari al 76,9:100, è opportuno calcolare il prezzo limite nei confronti

dei paesi terzi per i suini vivi, escluse le scrofe da macello, moltiplicando il prezzo limite dei suini macellati nei confronti dei paesi terzi per un coefficiente di conversione pari allo 0,7690/0;

Considerando che il Consiglio ha stabilito nei confronti dei paesi terzi prelievi diversi per le scrofe vive da macello e per gli altri suini vivi, sulla base di un rapporto di 88:100 tra il prezzo delle scrofe vive da macello e quello degli altri suini vivi; che, in conformità di tale regolamentazione, devono essere fissati, sulla base dello stesso rapporto di prezzo, anche prezzi limite diversi nei confronti dei paesi terzi per le scrofe vive da macello e gli altri suini vivi; che il prezzo limite nei confronti dei paesi terzi per le scrofe vive da macello deve essere quindi l'88% del prezzo limite nei confronti dei paesi terzi per gli altri suini vivi;

Considerando che, negli scambi fra gli Stati membri, il prezzo limite intracomunitario per i suini macellati deve essere calcolato, per ciascuno Stato membro, aggiungendo al prezzo limite nei confronti dei paesi terzi i prelievi applicati nei confronti di tali paesi, diminuiti dell'elemento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio;

Considerando che i prelievi applicati nei confronti dei paesi terzi sono stabiliti dal regolamento n. 47 del Consiglio; che l'elemento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio corrisponde al terzo elemento in base al quale è calcolato l'ammontare del prelievo stabilito dal regolamento n. 51 del Consiglio;

Considerando che il prezzo limite intracomunitario per i suini deve essere stabilito tenendo conto

del prezzo limite intracomunitario per i suini macellati; che i suddetti rapporti di prezzo pari a 76,9:100 e 88:100, fra i suini vivi, escluse le scrofe da macello, e i suini macellati, da un lato e fra le scrofe vive da macello e gli altri suini vivi, dall'altro, devono essere applicati, per il calcolo del prezzo limite intracomunitario, nello stesso modo che per il calcolo del corrispondente prezzo limite nei confronti dei paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi limite nei confronti dei paesi terzi, di cui all'articolo 7 del regolamento n. 20 del Consiglio, e i prezzi limite intracomunitari, di cui all'articolo 8 di detto regolamento, per i suini macellati, le scrofe vive da macello e gli altri suini vivi, esclusi i riproduttori di razza pura, (voci della tariffa doganale comune n. ex 02.01 A III a, e ex 01.03 A II), nonché il periodo di applicazione di detti prezzi limite figurano nell'allegato al presente regolamento.

I prezzi limite per le scrofe vive da macello si applicano alle scrofe di peso minimo di 160 kg, che abbiano figliato almeno una volta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1963.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

ALLEGATO

Prezzi limite nei confronti dei paesi terzi e prezzi limite intracomunitari applicabili ai suini macellati, alle scrofe vive da macello e agli altri suini vivi, esclusi i riproduttori di razza pura, per il periodo 1° gennaio — 31 marzo 1963

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite per le importazioni in provenienza dai paesi terzi nella C.E.E. in unità di conto/100 kg	Prezzi limite intracomunitari in moneta nazionale per le importazioni in provenienza dagli altri Stati membri verso:					
			il Belgio FB/100 kg	la R.F.G. DM/100 kg	la Francia NF/100 kg	l'Italia Lit/100 kg	il Lussem. Flux/100 kg	i Paesi B. fl/100 kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ex 02.01 A III a	Suini macellati	53,6540	3.297,3	326,45	339,46	45.804,—	4.414,1	214,78
ex 01.03 A II	Suini vivi, esclusi i riproduttori di razza pura e le scrofe vive da macello	41,2599	2.535,6	251,04	261,05	35.224,—	3.394,4	165,17
ex 01.03 A II	Scrofe vive da macello	36,3087	2.231,4	220,91	229,72	30.997,—	2.987,1	145,35

Determinazione del prezzo limite intracomunitario applicabile ai suini macellati per 100 chilogrammi di suino macellato (finora regolamento n. 127 della Commissione)

	Belgio u. c.	R.F. di German. u. c.	Francia u. c.	Italia u. c.	Lussemburgo u. c.	Paesi Bassi u. c.
Prezzo limite applicabile nei confronti dei paesi terzi ai suini macellati	53,6540	53,6540	53,6540	53,6540	53,6540	53,6540
Ammontare del prelievo nei confronti dei paesi terzi senza l'elemento di cui al l'articolo 5, paragrafo 1 lettera c)	12,2924	27,9579	15,1044	19,6329	34,6289	5,6784
Unità di conto	65,9464	81,6119	68,7584	73,2869	88,2829	59,3324
Moneta nazionale	Fr.b. 3.297,3	DM 326,45	NF 339,46	Lit. 45.804,—	Fr.l. 4.414,1	Fior. 214,78

Determinazione del prezzo limite intracomunitario applicabile ai suini vivi per 100 chilogrammi di peso vivo (finora regolamento n. 127 della Commissione)

	50,7128	62,7596	52,8752	56,3576	67,8896	45,6266
Unità di conto						
Moneta nazionale	Fr.b. 2.535,6	DM 251,04	NF 261,05	Lit. 35.224,—	Fr.l. 3.394,4	Fior. 165,17

Determinazione del prezzo limite intracomunitario per le scrofe vive da macello per 100 chilogrammi di peso vivo (finora regolamento n. 127 della Commissione)

	44,6273	55,2284	46,5302	49,5947	59,7428	40,1514
Unità di conto						
Moneta nazionale	Fr.b. 2.231,4	DM 220,91	NF 229,72	Lit. 30.997,—	Fr.l. 2.987,1	Fior. 145,35